Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 23 agosto 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 22 luglio c. a. alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Tokichi Takano, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Giappone.

Martedì 22 luglio alle ore 10,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S.E. l'ambasciatore Carlos Joaquin Zuniga Odio, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Costa Rica.

Martedì 22 luglio alle ore 11,10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Jacob Jonascu, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Romania.

(7169)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1969, n. **548**.

Modificazioni allo statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena, con sede in Modena.

N. 548. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche degli articoli 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 27, 33, 37 e 38 dello statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena, con sede in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 202. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 549.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad acquistare un immobile.

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad acquistare un immobile di proprietà dell'I.N.P.S., sito in Pavia, via Calatafimi n. 11 e via S. Agostino n. 1, al prezzo di L. 245.000.000 con le condizioni e modalità stabilite nello schema di contratto di compravendita.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 209. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969, n. 550.

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori ad accettare una eredità.

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal comm. Guido Carlo Colombo con testamento olografo 10 giugno 1963 e successivo 27 novembre 1964, depositato e pubblicato con verbale 29 maggio 1965, n. 24778-5909 di repertorio a rogito notar Mario Belasio di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 151. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969.

Determinazione della spesa a carico dello Stato per la erogazione delle provvidenze previste dall'art. 56 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a favore dei lavoratori licenziati dalla Società acciaieria e ferriera del Caleotto di Lecco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, numero 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvato il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Vista la nota n. 68/27741 del 17 dicembre 1968, con la quale la commissione delle Comunità europee comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50 % delle somme occorrenti per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 a favore dei lavoratori dipendenti dalla Società acciaieria e ferriera del Caleotto in provincia di Como;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale licenziato dalla Società acciaieria e ferriera del Caleotto di cui alle premesse del presente decreto è ammesso a fruire delle provvidenze indicate nella lettera *b*), paragrafo 2, dell'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'accordo fra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui allo articolo precedente è prevista nella misura di lire 90 milioni. La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 45 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

BRODOLINI — COLOMBO — TANASSI — FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1969
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 59

(7502)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale venne istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'istituto venne posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'istituto stesso, che assunse la denominazione di Istituto di medicina sociale;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Visto il proprio decreto 24 novembre 1965, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dello istituto suddetto;

Vista la lettera n. 3222247 del 13 settembre 1968, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il prof. Franco Batini, in sostituzione del prof. Antonino Pio Gaeta, cessato dal servizio;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Franco Batini è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in sostituzione del prof. Antonino Pio Gaeta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

BRODOLINI — RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1969
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 229

(7501)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1969.

Classificazione tra le provinciali di ventiquattro strade in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 28 aprile 1969, n. 4473, con la quale l'amministrazione provinciale di Verona ha proposto la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali o consorziali:

1. « Generale Graziani » km. 18+250
2. « Bosco-Tracchi-S. Giorgio-Parpari-Camposilvano » km. 20+900
3. « S. Zeno-Prada » km. 11+100
4. « Erbezzo-Passo delle Fittanze » km. 6+200
5. « S. Bortolo-Campofontana » km. 6+000
6. « S. Ambrogio-Cavalo » km. 10+450
7. « S. Giovanni Ilarione-conf. Vicenza per Chiampo » km. 5+700
8. « Roncà-S. Margherita-Arzignano » km. 5+350
9. « Cologna Veneta-Roveredo di Guà-conf. Padova per Cicogna » km. 10+600
10. « Marega per Urbana » km. 0+650
11. « Erbè-conf. Castelbelforte » km. 2+450
12. « Salizzole-Pellegrina-Sorgà » km. 9+800
13. « Casoni di Belfiore-Gombion-innesto con la provinciale Zevio-Vago-S. Martino B. A. » km. 9+450
14. « Belfiore-Bova-Albaro » km. 4+200
15. « Oppeano-Albaredo » km. 7+500
16. « S. Teresa in Valle-La Torretta » km. 5+000
17. « Cerea-Menago-Pozza Alta » km. 3+700
18. « Olmo-Albarelle » km. 1+050
19. « Monteforte-Soave-innesto strada statale n. 11 » km. 5+900
20. « collegamento tra la strada statale n. 12 e la provinciale n. 9 destra Adige a Borghetto d'Avio » chilometri 0+620
21. « della Valpollicella-innesto strada statale n. 12 (S. Ambrogio) » km. 0+313
22. « Sorgà-Bonferraro-strada statale n. 10 » chilometri 3+900
23. « S. Martino B. A.-Ca' dell'Ara-innesto strada Vallata d'Illasi » km. 6+700
24. « Ronchesana dalla provinciale S. Giovanni Lup.-Zevio-alla provinciale Zevio-Ronco Albaredo » chilometri 6+400

dell'estesa complessiva di km. 162+183 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 12 giugno 1969, n. 1082, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che per le strade in parola ricorrono i requisiti per essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4 della succitata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 162+183, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1969

Il Ministro: MANCINI

(7539)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.

Modificazione della denominazione sociale della Soc. p. a. « Revisa - Istituto per la revisione aziendale », con sede in Roma, in « Società fiduciaria Flaminia S.p.A. ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1968, con il quale la S.p.A. « Revisa - Istituto per la revisione aziendale », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Viste la deliberazione 4 luglio 1968, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Società fiduciaria Flaminia S.p.A. », e la successiva comunicazione — istanza del 23 ottobre 1968;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della S.p.A. « Revisa - Istituto per la revisione aziendale », con sede in Roma, viene modificata in « Società fiduciaria Flaminia S.p.A. ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 15 febbraio 1968, si intende riferito a quest'ultima, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1969

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GAVA

(7598)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1969.

Sostituzione di due membri del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1966, con il quale è stato ricostituito il collegio sindacale dell'ente;

Vista la lettera n. 2573/9 del 6 maggio 1969, con la quale la Corte dei conti designa il dott. Giovanni Surace ed il dott. Aldo Angioi quali propri rappresentanti in seno a detto collegio, in sostituzione rispettivamente del dott. Giuseppe Cipolletta, dimissionario per motivi di salute, e del dott. Sergio Pochettino, destinato ad altro incarico;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Surace ed il dott. Aldo Angioi sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, quali rappresentanti della Corte dei conti, in sostituzione dei signori dott. Giuseppe Cipolletta e dott. Sergio Pochettino.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Surace è presidente del collegio sindacale dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7504)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1969.

Autorizzazione alla S.p.a. Gandolfi & C., con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1961, con il quale la S.p.A. Gandolfi e C. con sede in Milano, via Piranesi n. 18, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito delle seguenti merci nazionali, nazionalizzate ed estere: uova, pollame e generi alimentari;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1966, con il quale la società suddetta è stata autorizzata ad ampliare il magazzino generale con otto celle frigorifere;

Vista l'istanza in data 3 maggio 1968, con la quale la S.p.A. Gandolfi e C. ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare ulteriormente il citato magazzino generale con due nuove celle frigorifere;

Vista la deliberazione n. 453 del 14 maggio 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti allegati alla predetta istanza e, in particolare, la relazione tecnica e le planimetrie, « vistate » dal competente ufficio del genio civile, attestanti la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle due celle frigorifere, progettate;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Gandolfi e C., con sede in Milano, via Piranesi n. 18, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale ivi esercitato con due celle frigorifere della superficie e capacità complessive, rispettivamente, di

mq. 515 e mc. 2160 circa, indicate nelle planimetrie di cui alle premesse del presente decreto con le sigle D/4 e D/5 e meglio descritte nella relativa relazione tecnica.

Le suddette celle possono essere adibite al deposito di uova, pollame e generi alimentari, nazionali, nazionalizzati ed esteri.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo si osservano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1969

p. *Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

p. *Il Ministro per le finanze*
FADA

(7599)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « II Salone internazionale del mobile e IX Salone del mobile italiano », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel II Salone internazionale del mobile e IX Salone del mobile italiano, che avrà luogo a Milano dal 21 al 28 settembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 agosto 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(7497)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1969.

Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali chimiche rilasciata alla ditta Stabilimento chimico farmaceutico dott. Camillo Rocchietta, in Pinerolo.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto A.C.I.S. n. 2033 in data 21 febbraio 1958, con il quale la ditta Stabilimento chimico farmaceutico del dott. Camillo Rocchietta fu autorizzata ad attivare in Pinerolo (Torino), via Martiri del XXI n. 21 (ora n. 63) un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche;

Vista la comunicazione del medico provinciale di Torino dalla quale risulta che i locali precedentemente occupati dall'officina suindicata sono vuoti e le poche attrezzature rimaste (banchi ed infissi) sono inservibili e distrutti;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca d'ufficio;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478, in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, nei confronti della ditta Stabilimento chimico farmaceutico del dott. Camillo Rocchietta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Pinerolo (Torino), via Martiri del XXI, n. 63.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7575)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1969.

Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici rilasciata all'officina farmaceutica della ditta IN.CHI.FAR. sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto A.C.I.S. n. 1063 in data 8 novembre 1957, con il quale la ditta IN.CHI.FAR. fu autorizzata ad attivare in Milano, via Sambuco n. 5/3, un'officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici limitatamente alle forme sciroppi, soluzioni in genere, pomate, ovuli e supposte;

Vista la comunicazione del comando carabinieri N.A.S. di Milano in data 26 marzo 1969 dalla quale risulta che la ditta suindicata ha smantellato completamente ogni attrezzatura tecnica e che i locali precedentemente occupati dalla ditta stessa sono adibiti ad altri usi;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca d'ufficio;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, nei confronti della ditta IN. CHI.FAR., l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Sambuco n. 5/3, rilasciata con decreto A.C.I.S. n. 1063 in data 8 novembre 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7576)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1969.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che il consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), con deliberazione in data 15 luglio 1969, ha chiesto, ai sensi dell'art. 57, lettera *c*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1969

Il Ministro: COLOMBO

(7758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Zubeyir Aker, console generale di Turchia a Milano.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Victor Antonio Garcia Peralta, console aggiunto di Argentina a Genova.

(7723)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, (Direzione generale M.C.T.C.) il 16 giugno 1969, registro n. 120 Bilancio trasporti ed aviazione civile, foglio n. 122, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale 26 settembre 1968, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 20 dicembre 1963 dalla Compagnia italiana funivie S.p.A., — in persona del curatore fallimentare rag. Antonio Bestagno, residente in San Remo, via Fiume 5, come da autorizzazione n. 13/63 reg. Fallimenti, in data 15 novembre 1963, del tribunale di San Remo, — contro il decreto ministeriale 7 maggio 1963, n. 1472 del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C., con il quale la Compagnia italiana funivie S.p.A., è stata dichiarata decaduta dalla concessione della funivia San Remo - Monte Bignone.

(7639)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante la cattedra di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7793)

Diffida per smarrimento di diploma originale di ostetrica

La signora Maggi Sandra, nata a Nibbiano il 3 gennaio 1934, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di ostetrica conseguito presso l'Università di Pavia il 30 giugno 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(7620)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giorgio Cignarella, nato a Milano il 3 ottobre 1930, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in chimica industriale conseguito presso l'Università di Milano il 16 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

Il dott. Camilli Alessandro, nato a Roma il 26 agosto 1940, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 14 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Guarnieri Enio, nato a Firenze il 30 giugno 1928, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Firenze il 3 dicembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

La dott.ssa Oggioni Mariagiovanna, nata a Bologna l'8 ottobre 1924, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 21 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(7619)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 Mod. 241 D.P. — Data: 30 ottobre 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo. — Intestazione: Legati Danilo. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 93.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 luglio 1969

(7092)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 22 agosto 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,65	627,15	627,05	627,25	627,20	627,65	627,05	627,25	627,65	627,25
$ Can.	581 —	580,50	581,50	581 —	581 —	581 —	581,50	581 —	581 —	581 —
Fr Sv.	145,91	145,80	145,75	145,81	145,80	145,92	145,75	145,81	145,91	145,83
Kr D.	83,39	83,35	83,41	83,325	83,20	83,38	83,32	83,325	83,39	83,25
Kr N.	87,87	87,80	87,88	87,82	87,70	87,89	87,795	87,82	87,87	87,85
Kr Sv	121,31	121,25	121,25	121,22	121,10	121,31	121,22	121,22	121,31	121,30
Fol	173,39	173,25	173,44	173,235	173,30	173,60	173,22	173,235	173,59	173,18
Fr B	12,50	12,475	12,49	12,4575	12,50	12,50	12,46	12,4575	12,50	12,50
Franco francese	113,22	113,17	113,18	113,175	113 —	113,22	113,12	113,175	113,22	113,15
Lst	1496,50	1494,05	1494,40	1494,40	1495,50	1496,50	1493,75	1494,40	1496,50	1494,60
Dm occ	157,77	157,80	157,70	157,74	157,65	157,78	157,67	157,74	157,77	157,77
Scell. Austr.	24,30	24,31	24,3025	24,28	24,30	24,30	24,285	24,28	24,30	24,25
Escudo Port.	22,09	22,05	22,06	22,09	22,05	22,09	22,05	22,09	22,09	22,05
Peseta Sp.	9 —	9 —	9,02	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —

Media dei titoli del 22 agosto 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,50
» 5 % (Ricostruzione)	92,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,475
» 5 % (Città di Trieste)	93,80
» 5 % (Beni Esteri)	92,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,70
» » » » 1968-83	100,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,325
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,15
1 Dollaro canadese	581,25
1 Franco svizzero	145,78
1 Corona danese	83,322
1 Corona norvegese	87,807
1 Corona svedese	121,22
1 Fiorino olandese	173,227
1 Franco belga	12,459
1 Franco francese	113,147
1 Lira sterlina	1494,075
1 Marco germanico	157,705
1 Scellino austriaco	24,282
1 Escudo Port.	22,07
1 Peseta Sp.	9 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Imperia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4389 in data 30 giugno 1969, il dott. Mauro Borsò è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia.

(7641)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4388 in data 30 giugno 1969 il sig. Alfio Zappalà è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania.

(7642)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Latina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4383 in data 30 giugno 1969, il prof. Vincenzo Dispenza è stato confermato nella carica di presiedente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina.

(7643)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4390 in data 30 giugno 1969, il sig. Italo Michele Rocco è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

(7644)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ravenna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4379 in data 30 giugno 1969, il rag. Lelio Fiorentini è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna.

(7645)

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Ravenna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4378 in data 30 giugno 1969 il rag. Bruno Facchini è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna .

(7646)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Fidenza

Con decreto provveditoriale n. 863 in data 1° agosto 1969, è stata approvata la variante al piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare adottata dal comune di Fidenza con deliberazione di giunta n. 215 del 27 marzo 1968.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7439)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento dell'oasi di protezione della fauna in territorio dei comuni di Senigallia, Monte S. Vito, Chiaravalle, Morro d'Alba e Montemarciano.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1969, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria, costituita con decreto ministeriale 10 dicembre 1968, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, su territorio del comune di Senigallia (Ancona) della estensione di ha. 450, viene modificata nei suoi attuali confini mediante l'inclusione di terreni della superficie di ha. 2.150 circa, ricadenti dei comuni di Monte S. Vito, Chiaravalle, Morro d'Alba, Montemarciano (Ancona). L'oasi assumerà, pertanto, la estensione di ha. 2.600 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: Bettolelle - Strada comunale che dalla frazione Bettolelle conduce alla frazione Filetto - Strada per Grottino fino al bivio della strada provinciale Senigallia - Morro d'Alba - Da detto bivio fino all'abitato di Morro d'Alba - strada provinciale Morro d'Alba - Frazione S. Lucia di Monte S. Vito fino al bivio per località San Vito - Da detto bivio strada comunale Giocoliscio Metrano fino al bivio strada provinciale Berello di Monte S. Vito - Da detto bivio attraverso il Ponte di S. Andrea - strada provinciale degli Alberici sino al bivio per frazione Cassiano - Dal detto bivio alla frazione Cassiano: strada comunale per frazione Grugnaleto. Da detta frazione strada comunale sino al bivio della strada provinciale di Montemarciano - Ostra. Strada provinciale per Ostra, attraverso la frazione S. Silvestro sino al bivio della strada comunale del Grottino - Strada di S. Angelo fino al bivio della strada Ruffina. Strada Ruffina fino alla provinciale Vallone; strada provinciale Bettolelle fino alla frazione Bettolelle.

(7681)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro dell'8 agosto 1969, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Enrico Ghezzi è nominato commissario straordinario ed i signori prof. Adriano Diana, dott. Amedeo Mandrioli e dott. Umberto Parlanti sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Matteo della Decima, frazione del comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1969

Il Governatore: CARLI

(7759)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Elevazione del numero dei posti e proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esame teorico pratico a procuratore aggiunto dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento di pari data n. 1612 con le successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1969, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 5 luglio 1969, con il quale è stato indetto un concorso per esame teorico pratico a nove posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Considerato che successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso suddetto, si sono resi disponibili altri posti nel ruolo dei procuratori dello Stato;

Ritenuta la necessità di aumentare i posti messi a concorso per sopperire alle esigenze di servizio e di prorogare, conseguentemente, il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di procuratore aggiunto dello Stato messi a concorso con il precedente decreto 20 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1969, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 5 luglio 1969, è elevato da nove a quindici.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al precedente art. 1, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' confermato il diario delle prove scritte, come fissato nell'art. 8, terzo comma, del decreto 20 maggio 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonchè nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 1° agosto 1969

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1969
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 382

(7735)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale per esami a duecento posti di segretario di 3ª classe in prova (ruolo amministrativo - categoria di concetto) per le unità territoriali dell'istituto nei compartimenti dell'Italia settentrionale quali sedi di prima assegnazione.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale per esami a duecento posti di segretario di 3ª classe in prova (ruolo amministrativo - categoria di concetto) per le unità territoriali dell'istituto nei compartimenti dell'Italia settentrionale quali sedi di prima assegnazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *b*) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale - Servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e cioè: . . . . .;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dello istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

Vice-presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

Membri:

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due esperti nelle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore principale;

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami avranno luogo nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) *due prove scritte*:

1) diritto privato e diritto pubblico;

2) diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

nei limiti del programma di esame allegato *B*).

Ciascuna prova scritta potrà vertere su una o su entrambe le materie per essa indicate.

b) *una prova orale*:

le stesse materie delle prove scritte.

Le prove scritte avranno luogo in una o più sedi della Italia settentrionale; la prova orale avrà luogo in Roma.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *C*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno 15 giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno 20 giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i canditati non avranno ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei punteggi riportati nelle prove scritte con quello ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; sordomuti; profughi; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948).

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966. n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciata dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa Associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela o lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge 4 gennaio 1968, n. 15.

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950,

n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti .

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *h*) dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dalle disposizioni della delibera consiliare 31 luglio 1963 e dell'apposito regolamento in corso di approvazione.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di segretario di 3ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di lire 95.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 4750, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 13.300 nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità — commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità — commisurata come l'anzidetta tredicesima — in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 23 giugno 1969

Il presidente: ANDREIS

ALLEGATO *A*)

Schema di domanda da redigere su carta bollata da L. 400

Alla Direzione generale dell'INAIL - *Servizio del personale* - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

.l. . sottoscritt. . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat. . a . . . . il . . . . . (2) . .
. . . .
domanda di essere ammess. . . a partecipare al concorso pubblico nazionale per esami a duecento posti di segretario di 3ª classe in prova (ruolo amministrativo - categoria di concetto) per le unità territoriali dell'istituto nei compartimenti dell'Italia settentrionale quali sedi di prima assegnazione.

A tal fine . .l. . sottoscritt. . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e cioè . . . .
. . . . ;

d) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

e) di non aver riportato condanne penali (5);

f) di aver prestato servizio con rapporto di impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . .
e di essere cessat. . a causa di . . . . (6);

g) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . .
. . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . .
(provincia di . . . .) (7).

. .l. . sottoscritt. . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipen-

dente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale)

. . . .

Luogo e data di nascita . . . .

. . . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito;

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza;

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando;

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni;

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza;

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato;

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*)

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Diritto privato*:

diritto oggettivo e diritto soggettivo; fonti del diritto; efficacia e limiti della legge nel tempo e nello spazio; interpretazione delle norme giuridiche; rapporto giuridico; persona fisica e persona giuridica; diritti della personalità; capacità giuridica e capacità di agire; sede giuridica della persona;

negozio giuridico: categorie, requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali; rappresentanza; vizi del negozio giuridico;

diritti reali in generale; proprietà; modi di acquisto della proprietà; tutela della proprietà; possesso;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti delle obbligazioni;

contratto in generale; contratto di compravendita; contratto di mutuo, contratto di mandato, contratto d'opera e di appalto, contratto di assicurazione (sulla vita e contro i danni);

fatti illeciti: responsabilità contrattuale ed extra contrattuale;

pegno ed ipoteca;

prescrizione e decadenza;

parentela, affinità; filiazione, adozione e affiliazione;

successione legittima e testamentaria;

impresa commerciale ed agricola; le società;

titoli di credito in generale; cambiale; assegno bancario e assegno circolare;

procedure concorsuali; fallimento; concordato fallimentare; procedimento sommario; concordato preventivo; amministrazione controllata; liquidazione coatta amministrativa.

2) *Diritto pubblico*:

a) *Diritto costituzionale*

lo Stato: concetto, elementi costitutivi; forme di Stato e di governo;

gli organi costituzionali dello Stato italiano; la funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria;

b) *Diritto amministrativo*

ordinamento amministrativo; funzione amministrativa e organi amministrativi; amministrazione diretta centrale: organi attivi, consultivi e di controllo; amministrazione locale: statale ed autarchica; accertamento e decentramento;

enti autarchici territoriali: Regioni, Provincie e Comuni; organizzazione e funzioni;

atti amministrativi: principi generali, perfezione, efficacia ed invalidità; sanatoria e convalida; annullamento e revoca;

giustizia amministrativa; diritto ed interesse; varie specie di ricorsi;

rapporto di pubblico impiego: natura giuridica del rapporto, formazione del rapporto, diritti e doveri del pubblico dipendente, estinzione del rapporto, trattamento di quiescenza e di pensione.

3) *Diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*:

a) *Diritto del lavoro*

rapporto di lavoro: lavoro autonomo e lavoro subordinato; contratto individuale di lavoro a tempo determinato ed a tempo indeterminato; periodo di prova; diritti ed obblighi del datore di lavoro e del lavoratore; trattamento economico; varie forme di retribuzione; sospensione del rapporto di lavoro; risoluzione del rapporto di lavoro;

b) *Diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*:

1) la previdenza sociale:
evoluzione storica e principi generali;
il rapporto giuridico previdenziale: struttura e vicende;
le principali forme di assicurazione sociale.

2) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
i soggetti del rapporto assicurativo;
l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale;
il finanziamento;
le prestazioni;
il contenzioso;
la disciplina della responsabilità civile del datore di lavoro e del terzo.

ALLEGATO *C*)

Norme per i concorrenti

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(7411)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti nell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo:

a) concorso per dieci posti, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 32° anno di età alla data del 31 dicembre 1969;

b) concorso, per cinque posti, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 40° anno di età alla data del 31 dicembre 1969.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi di età.

I posti eventualmente non ricoperti nel concorso riservato agli ufficiali di complemento saranno devoluti in aumento a quello riservato ai marescialli in servizio permanente e viceversa.

Art. 2.

Tutti i concorrenti debbono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente ed avere la statura non inferiore a m. 1.68 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 8.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui alla lettera *a*) devono avere ultimato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, il servizio di prima nomina.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 al presente decreto, sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente del quale egli dipende.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo un certificato in carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonché tutti quei documenti relativi a titoli di studio (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili ai fini della valutazione delle qualità militari e professionali da essi possedute.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

I comandi competenti a ricevere le domande, con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio, debbono indicare la data di presentazione delle domande stesse trasmettendole subito al comando generale dell'Arma dei carabinieri, corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale e, per i marescialli, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio e, per i marescialli, del foglio matricolare;

c) una dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in servizio permanente.

Della suddetta trasmissione di documenti dovrà essere data notizia, per conoscenza, al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª divisione reclutamento).

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dai concorsi gli aspiranti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, per difetto dei necessari requisiti.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonché presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Nei confronti dei marescialli giudicati fisicamente idonei, si dovrà procedere agli accertamenti psico-attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dei carabinieri in servizio permanente.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione delle rispettive commissioni giudicatrici.

Ciascuna commissione sarà così composta:

da un generale di brigata o di divisione in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva del Ministero della difesa, di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Per la valutazione dei titoli è assegnato un massimo di 20 punti ripartiti come segue:

a) 10 punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione caratteristica;

b) 5 punti per il titolo di studio;

c) 5 punti per eventuali altri titoli e benemerenze.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui alla lettera *a*) del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 6/10.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte: l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun concorso, sono riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successiva determinazione e che verranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata. Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale devono avere riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il 15° giorno dalla data di tale prova i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta bollata rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a noma del genitore del concorrente oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta bollata rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 13.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei saranno formate dalle rispettive commissioni giudicatrici in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel voto riportato nell'esame orale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 12.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta libera:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nelle rispettive graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e frequenteranno appositi corsi della durata di un anno superati i quali conseguiranno la nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione delle graduatorie dei

rispettivi corsi e con anzianità relativa secondo l'ordine delle graduatorie stesse, con l'avvertenza che i provenienti dagli ufficiali di complemento precederanno i provenienti dai marescialli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1969
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 377

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
per i concorrenti provenienti dagli ufficiali di complemento

PROVE SCRITTE

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche storiche e geografiche trattate nei corsi di scuole medie superiori.

2. Tema di cultura tecnico-professionale sul servizio d'istituto o sul diritto penale su argomenti indicati nelle tesi delle prove orali delle rispetttive materie.

Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

PROVA ORALE

Durata non superiore a 45 minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione, automobilismo, regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale:

a) tattica:

1ª Tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie Armi e specialità;

2ª Tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;

3ª Tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;

4ª Tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri;

b) organica e logistica:

1ª Tesi: il comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici;

2ª Tesi: composizione organica della XI brigata meccanizzata e dipendenti reparti;

3ª Tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare;

c) mezzi di trasmissione:

1ª Tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;

2ª Tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri;

d) automobilismo:

1ª Tesi: nozioni di automobilismo: generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione, elementi caratteristici; organi principali;

2ª Tesi: organi per la trasmissione del motore; organi di direzione di frenatura; sospensione; ruote; gommatura; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti; liquidi per freni; olii per ammortizzatori, anticongelanti; caratteristiche principali mezzi per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi;

e) regolamento organico per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;

2ª Tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª Tesi: attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali;

f) regolamento generale per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;

2ª Tesi: organizzazione operativa dell'Arma;

3ª Tesi: accertamenti dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª Tesi: azione di comando e governo disciplinare dell'Arma;

g) diritto costituzionale:

1ª Tesi: gli organi costituzionali della Repubblica italiana, il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte costituzionale;

2ª Tesi: l'amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, consultivi e di controllo;

3ª Tesi: la regione, la provincia e il comune; loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

h) diritto penale:

1ª Tesi: il reato; nozioni del delitto e contravvenzioni; l'imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo, la colpa; la preterintenzionalità;

2ª Tesi: il tentativo; le pene; causa di estinzione del reato e delle pene;

3ª Tesi: cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia, pesca);

i) procedura penale:

1ª Tesi la polizia giudiziaria; organi e funzioni;

2ª Tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove la ricerca dei colpevoli;

3ª Tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria, arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: GUI

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
per i concorrenti provenienti dai marescialli dei carabinieri in servizio permamente

PROVE SCRITTE

1. Tema di cultura generale su argomenti di carattere storico-politico-geografico-militare di attualità.

2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti enunciati nelle tesi delle prove orali di tecnica professionale o di diritto penale.

Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

PROVA ORALE

Durata non superiore a 45 minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica; mezzi di trasmissione; automobilismo, regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri. Diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale:

a) tattica:

1ª Tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie Armi e specialità;

2ª Tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;

3ª Tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;

4ª Tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri;

b) organica e logistica:

1ª Tesi: il comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici;

2ª Tesi: composozione organica della XI Brigata meccanizzata e dipendenti reparti;

3ª Tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare;

c) mezzi di trasmissione:

1ª Tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;

2ª Tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri;

d) automobilismo:

1ª Tesi: nozioni di automobilismo; generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione; elementi caratteristici; organi principali;

2ª Tesi: organi per la trasmissione del moto; organi di direzione di frenatura; sospensione; ruote, gommatura; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti; liquidi per freni, olii per ammortizzatori, anticongelanti; caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi;

e) regolamento organico per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;

2ª Tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª Tesi: attribuzione degli ufficiali e sottufficiali;

f) regolamento generale per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;

2ª Tesi: organizzazione operativa dell'Arma;

3ª Tesi: accertamenti dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª Tesi: azione di comando e governo disciplinare dell'Arma;

g) diritto costituzionale:

1ª Tesi: gli organi costituzionali della Repubblica italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte costituzionale;

2ª Tesi: l'amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, consultivi e di controllo;

3ª Tesi: la regione, la provincia e il comune: loro elementi costitutivo organi e funzioni;

h) diritto penale:

1ª Tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzione; l'imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo, la colpa, la preterintenzionalità;

2ª Tesi: il tentativo; le pene, causa di estinzione del reato e delle pene;

i) procedura penale:

1ª Tesi: la polizia giudiziaria; organi e funzioni;

2ª Tesi: la notizia dei reati, l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli

3ª Tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria, arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: GUI

ALLEGATO 3

MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Divisione reclutamento — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in (1) . . . . . . (prov. di . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di . . . sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri (riservato (2) agli ufficiali di complemento) di cui al decreto ministeriale in data .

A tale uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicare i motivi);

4) non ha riportato condanne penale (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio;

6) grado, Arma, distretto o Corpo di appartenenza;

7) indirizzo (3).

8) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (4);

9) indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dall'art. 12 del bando.

Data . . . . . .

Firma (5) . . . . .

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.

(2) Oppure ai marescialli in servizio permanente.

(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(4) Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

(7531)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dieci tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente sia del ruolo normale che del ruolo speciale unico e di complemento, nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di farmacista e che alla data del 31 dicembre 1969 non abbiano superato il 32° anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con detto termine massimo di età.

I candidati dovranno, inoltre essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiali in servizio permanente.

La statura minima richiesta è di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata, secondo lo schema riportato all'allegato 1 del presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o servizio, distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso, dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando del Corpo od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato dalla consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso, dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando del Corpo od ente cui ha presentato la domanda;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda, risulta dal bollo d'ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università in carta bollata dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in chimica o in farmacia;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di farmacista dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale, potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta su carta bollata. Il concorrente qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università in carta bollata, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina nel servizio permanente quale tenente del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti, per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante, e in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice che sarà composta:

dal maggiore generale del servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti, presidente;

da due docenti universitari o, se ufficiali del servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti in servizio permanente, liberi docenti, membri;

da due ufficiali del servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale in servizio permanente del servizio sanitario, ruolo chimici farmacisti di grado non inferiore a tenente colonnello, membro supplente;

da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della difesa, di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti.

Non saranno ammessi alla prova di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratica) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli, il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria, si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5; il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli ed il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una delle prove di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

Art. 10.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

b) prova pratica di analisi qualitativa di un miscuglio formato da un numero complessivo di acidi e basi non superiore a sei (durata massima otto ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare manuali di chimica analitica o quelle altre opere di chimica o farmacologia che la commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la commissione.

c) prove orali (durata massima 40 minuti):

1) discussione su argomenti di chimica generale o organica o inorganica o farmaceutica e sulle prove pratiche eseguite;

2) leggi e regolamenti più importanti riguardanti la professione del chimico o del farmacista.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove orali dovranno far pervenire direttamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito), entro il 15° giorno dalla data di tali prove i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali in servizio permanente e i dipendenti dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente del servizio sanitario ruolo ufficiali chimici farmacisti nell'ordine di graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente chimico farmacista in servizio permanente sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno presso la Scuola di sanità militare in Firenze il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Superato il corso applicativo, i predetti ufficiali dovranno frequentare corsi universitari per conseguire la laurea e l'abilitazione in farmacia, se laureati in chimica e la laurea e l'abilitazione in chimica, se laureati in farmacia.

Gli ufficiali, invece, che non superino il corso applicativo, saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del servizio sanitario qualora non avessero ancora completato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Al termine del corso applicativo, l'anzianità relativa sarà nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

All'atto della nomina i vincitori del concorso, per tenente chimico farmacista in servizio permanente dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 319

Allegato 1
(articolo 3 del bando)

Modulo di domanda in carta legale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª divisione reclutamento - Sezione 2ª - Roma

Il sottoscritto . . . . nato . . . . (provincia di . . . .) appartenente al (distretto militare o Corpo) . . . . di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, di cui al decreto ministeriale . . . . pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del . . . .

All'uopo dichiara sotto la mia personale responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole) (2);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);
di non aver riportato condanne penali (4);
di trovarsi nella seguente posizione militare (5).

Allega i seguenti documenti (6):

. . . . addì . . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato generalità della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(7533)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli di servizio permanente effettivo di quindici tenenti del servizio veterinario dell'Esercito.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale e del ruolo speciale unico e di complemento nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi Arma o servizio che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario e che alla data del 31 dicembre 1969 non abbiano superato il 32° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite di età.

I candidati dovranno inoltre essere riconosciuti in possesso della idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente.

La statura minima richiesta è di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, arma e servizio, distretto e Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso, dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al Comando del corpo o ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

Stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante lo espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando del Corpo od ente cui ha presentato la domanda;

L'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo d'ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università, in carta bollata, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina veterinaria;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta su carta bollata. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, su carta bollata, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina nel ruolo del servizio permanente quale tenente del servizio veterinario, per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composta dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluta ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, e che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice che sarà composta:

dal maggior generale veterinario ispettore del servizio veterinario militare, presidente;

da quattro ufficiali veterinari in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali veterinari in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della difesa di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente la commissione disporrà di 30 punti.

Non saranno ammessi alla prova di esame quei candidati che nella valutazione dei titoli di studio, scientifici o di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche), ed ai candidati sarà assegnato, come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli, il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5; il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necesstrio che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta sulle seguenti materie:

malattie infettive ed infestive degli equini e dei cani;

zoonosi;

igiene zootecnica;

ispezione degli alimenti di origine animale;

polizia e legislazione veterinaria.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

b) prova orale sulle stesse materie indicate nella prova scritta.

c) prove pratiche di semeiotica, clinica medica e chirurgica.

d) prova pratica di ispezione degli alimenti di origine animale.

Le prove pratiche di semeiotica, clinica medica e chirurgica si svolgeranno su equini designati dalla commissione.

In ciascuna delle due prove, il candidato, formulata la diagnosi e la prognosi, diferirà su quanto osservato e risponderà alle domande che la commissione riterrà rivorgergli per ciascun caso esaminato.

La prova pratica di ispezione degli alimenti di origine animale si effettuerà su materiale presentato dalla commissione.

I candidati che qualunque ne sia la causa, non si presenteranno ad una prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il 15° giorno dalla data di tali prove, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti di guerra e della lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta bollata rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciato in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter* in carta bollata rilasciato a nome del genitore del concorrente dell'amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero della Difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali in servizio permanente ed i candidati che siano impiegati dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito nell'ordine di graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente veterinario s.p. sarà corrispondente a quella di approvazione nella graduatoria finale del concorso mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno presso la scuola del servizio veterinario di Pinerolo il corso applicativo, previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Al termine del predetto corso l'anzianità relativa sarà nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del servizio veterinario qualora non avessero ancora completato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

All'atto della nomina i vincitori del concorso per tenente veterinario in servizio permanente dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1969
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 375

ALLEGATO N. 1

(Modello della domanda di ammissione al concorso)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Divisione reclutamento — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in (1) . . . . . . (provincia di .) via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente del servizio veterinario dell'Esercito, di cui al decreto ministeriale in data .

A tale uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicare i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio . . . .;

6) grado, arma, distretto o Corpo di appartenenza;

7) indirizzo (2)

8) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (3);

9) indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dall'art. 11 del bando.

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata nelle singole materie (ed eventualmente altri titoli di cui all'art. 3 del bando).

Data . . . .

Firma (4) . . . .

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.

(2) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(3) Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'esercito);

(4) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero);

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

(7534)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.